

# Conferenza stampa

## LA DEMOCRAZIA DIETRO LE SBARRE

per i diritti dei detenuti e l'abolizione dell'ergastolo

Roma - 7 febbraio 2014

Sala stampa della Camera

ore 11:30 Via della Missione 4

*"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."*

Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 27



### INTERVERRANNO

On. Roberto SPERANZA (capogruppo Pd alla Camera)

Prof. Andrea PUGIOTTO (Univertà di Ferrara)

On. Danilo LEVA (Partito Democratico)

On. Laura COCCIA (Partito Democratico)

On. Mario MARAZZITI (Per L'italia)

On. Fausto RACITI (Segretario GD)

Nadia BIZZOTTO (Associazione Giovanni XXIII)

modera

Sandro FAVI



## Cos'è l'ergastolo ostativo

È una pena senza fine che in base all'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, mod con Legge 356/92, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario ai chi è stato condannato per reati associativi:

*"Pochi sanno che i tipi di ergastolo sono due: quello normale, che manca di umanità, proporzionalità, legalità, eguaglianza ed educatività, ma ti lascia almeno uno spiraglio; poi c'è quello ostativo, che ti condanna a morte facendoti restare vivo, senza nessuna speranza.*

*Per meglio comprendere la questione bisogna avere presente la legge 356/92 che introduce nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell'escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere.*

*L'ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell'incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere, ora questa probabilità non esiste neppure più.*

*Dal 1992 nasce l'ergastolo ostativo, ritorna la pena perpetua, o meglio la pena di morte viva."*

Insomma l'ergastolo ostativo è stare in carcere per tutta la vita, è una pena che viene data a chi ha fatto parte di un'associazione a delinquere e che ha partecipato a vario titolo a un omicidio, dall'esecutore materiale all'ultimo favoreggiatore.

Non è invece previsto l'ergastolo ostativo agli stupratori, ai pedofili e a tutti coloro che ledono una persona fino ad ucciderla. **Ostativo vuol dire che è negato ogni beneficio penitenziario: permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale, a meno che non si collabori con la giustizia per l'arresto di altre persone.** Chi invece non collabora, per paura di vendette omicide sulla propria famiglia, per non mettere un'altra persona in carcere al proprio posto o perché non è in grado di dimostrare che non può aggiungere altro a quanto già emerso sull'associazione di cui ha fatto parte, queste persone sono condannate a restare per tutti i giorni della propria vita in carcere.

*"Si continua a parlare di "pentiti", mentre in realtà si dovrebbero chiamare semplicemente "collaboratori di giustizia",*

*perché è evidente che la collaborazione è una scelta processuale, mentre il pentimento è uno stato interiore.*

*La collaborazione permette di uscire dal carcere, ma non prova affatto il pentimento interiore della persona. In realtà sono gli anni di carcere, nella riflessione e nella sofferenza, che portano ad una revisione interiore sugli errori del passato. Tutto questo nonostante un sistema carcerario che abbandona i detenuti a se stessi e che non agevola affatto la rieducazione e, nel caso degli ergastolani ostativi, esclude completamente ogni speranza di reinserimento sociale."\**

\*Dall'introduzione di Angelini Giuseppe e Bizzotto Nadia, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, al libro "Gli Uomini Ombra" di Carmelo Musumeci- Ed. Gabrielli 2010

# La giustizia dietro le sbarre

## per i diritti dei detenuti e l'abolizione dell'ergastolo

La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce:

*Articolo 27- Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

Ma come può essere definita rieducazione una pena senza fine, cioè una condanna il cui termine coincida con la morte del condannato? E come può una pena che impedisce ogni possibilità di riabilitazione, di reinserirsi in maniera socialmente utile, essere considerata riabilitazione?

Al giorno d'oggi, gli ergastolani (dati Ministero della Giustizia, Dicembre 2013) sono 1.583, quattro volte in più di quanti non fossero vent'anni fa. Nel '92, infatti, erano all'incirca 250.

In Italia l'ergastolo ha, per così dire, due strade: una che potremmo definire di normale detenzione e l'altra, che viene stabilita dall'ordinamento penitenziario, di **ergastolo ostativo**. L'ergastolo ostativo è una pena senza fine che, in base all'art.4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, mod. Legge 356/92, **nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario** a chi è stato condannato per reati associativi e in mancanza di una collaborazione processuale. In parole povere, chi si trova in regime ostativo, è impossibilitato a ottenere permessi per attività fuori dagli istituti penitenziari, né tanto meno può ottenere la semilibertà o la libertà condizionale dopo 26 anni di carcere, ed è soggetto a controlli più rigidi da parte della polizia carceraria.

Chi sceglie di non collaborare, magari per paura di vendette omicide sulla propria famiglia, per non mettere un'altra persona in carcere al proprio posto o perché non è in grado di dimostrare che non può aggiungere altro a quanto già emerso sull'associazione di cui ha fatto parte (i gregari molto spesso eseguivano senza sapere), queste persone sono condannate a restare per il resto dei loro giorni in carcere. Sarebbe più corretto invece che parlare di "pentiti", chiamarli semplicemente "collaboratori di giustizia", perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre il pentimento è uno stato interiore. La collaborazione permette di uscire dal carcere, ma non prova necessariamente il pentimento interiore della persona. E la non collaborazione non esclude il fatto che una persona sia ravveduta, ma che abbia invece altri motivi per non parlare. Sosteniamo che dovrebbe essere il merito, non un ricatto o uno scambio, la strada che porta fuori dal carcere. Invece col regime ostativo la collaborazione diventa un elemento essenziale per poter usufruire dei benefici penitenziari.

Come già autorevoli magistrati hanno suggerito, potrebbe essere la *dissociazione* l'elemento determinante, perché altrimenti una persona risulta "pericolosa" anche dopo decenni e decenni dalla fine della sua attività criminale. Neanche si può lasciare alla "fortuna" questa scelta: qualora un condannato abbia, per esempio, nel suo clan dei "soci" che hanno già collaborato, la sua deposizione è irrilevante e quindi, pur avendo commesso i medesimi tipi di reato, non è ostativo. È impossibile avere un numero preciso di quanti detenuti si trovino oggi in regime ostativo: si ritiene che siano almeno i 2/3 degli ergastolani condannati per 416 bis. L'ergastolo ostativo venne introdotto durante il periodo delle stragi di mafia dei primi anni '90, quando lo Stato si trovava di fronte a una vera e propria guerra. Allora c'era un'emergenza, ma non può un'emergenza durare oltre vent'anni.

Ma analizziamo quali sono le condizioni delle carceri italiane. Da stime recenti, **in Italia muoiono in media 150 detenuti l'anno**, dei quali un terzo circa per suicidio (1.005 casi accertati, dal 1990 a oggi). Molto spesso in casi controversi come quelli di Federico Perna o Stefano Cucchi. Casi per cui per i quali non si può certo parlare di suicidio.

**Tra l'1 gennaio 2009 e il 17 ottobre 2013 sono stati 306 i detenuti suicidi:** 103 erano stranieri e 203 italiani; 7 le donne, di cui 4 straniere. A fornire i dati l'Osservatorio permanente sulle morti in carcere. I detenuti suicidi sono per la maggior parte giovani: 4 avevano meno di 20 anni, 84 un'età compresa tra 21 e 30 anni, 101 un'età compresa tra i 31 e i 40 anni, 68 tra i 41 e i 50 anni, 34 tra i 51 e i 60 anni, 12 tra i 61 e i 70 anni e 3 dai 71 anni in su. L'impiccagione è risultato il "metodo" utilizzato con maggiore frequenza per togliersi la vita (222 casi), seguito dall'asfissia con il gas delle bombolette da camping in uso ai detenuti (59 casi). Più rari i casi di avvelenamento con farmaci (16), soffocamento con sacchi di plastica (5) e dissanguamento (4). Tutte e 7 le donne si sono suicidate impiccandosi. Le carceri nelle quali si è registrato il maggior numero di suicidi (10) sono anche quelle che soffrono maggiormente il sovraffollamento: Sollicciano (Firenze) e Poggioreale di Napoli.

In Italia il 42 per cento dei detenuti si trova in carcere per motivi di carcerazione preventiva, solo la Turchia ci supera con il 60 per cento. Oggi sappiamo che abbiamo in carcere, su circa 67 mila detenuti, circa 30 mila ancora non condannati. Di questi, la metà, circa 15 mila, non sono stati condannati neanche in primo grado; molti di questi, verranno rilasciati innocenti. A metà del 2013, la popolazione carceraria, nonostante le misure messe in atto dai due Governi degli ultimi due anni si è, di nuovo, avvicinata ai massimi mai raggiunti nel 2010: siamo a **66 mila presenze al 30 giugno del 2013**. Un detenuto su tre è gravemente malato, il 15 per cento ha patologie psichiatriche e molti hanno malattie infettive, tubercolosi, scabbia, AIDS e sifilide. Secondo un'indagine del Ministero della salute del 2012, uno su tre dei malati, cioè un detenuto su dieci, non sa di essere ammalato. Colpevoli accertati e presunti innocenti condividono la stessa esistenza: i posti letto disponibili sono 46 mila e c'è un affollamento del 157, 1 per cento, contro una media europea sotto il 96 per cento. Le sindromi depressive sono comuni il che giustifica l'alto tasso di suicidi, ogni dieci detenuti che si suicidano c'è un agente di custodia, il doppio degli altri cittadini italiani. Spesso casa circondariale e di detenzione si confondono: detenuti in attesa di giudizio, con condanne non definitive, si trovano mescolati con detenuti definitivi, creando una confusione che crea imbarazzo.

E qui arriviamo anche al problema economico: quanto ci costa un detenuto? Il **costo medio giornaliero per detenuto è di € 124,96** (dati novembre 2013). Non solo. In base alla **sentenza Torreggiani** dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia), rischiamo una multa salatissima da parte dell'Europa per il sovraffollamento carcerario. **La scadenza è per il 24 maggio 2014:** se tutti i ricorsi depositati fossero accolti, rischieremo una multa di circa 300 milioni di euro.

La condizione carceraria in Italia priva i detenuti dei diritti fondamentali garantiti nelle democrazie occidentali, in particolare il diritto a cure sanitarie adeguate, i controlli sulla corrispondenza, il diritto di voto, il diritto all'istruzione e l'esenzione da misure disciplinari punitive (solo in questi mesi è stata proposta una legge contro la tortura nelle carceri). È prima di tutto una battaglia di civiltà.

**Aldo Moro** nelle sue lezioni universitarie avvertiva gli studenti, ma forse anche il legislatore e i politici:

**«Ricordatevi che la pena non è la passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell'ordinamento giuridico e, quindi, ha tutta la misura propria degli interventi del potere sociale, che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di vendetta, ma devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato una risposta quale si esprime in una pena giusta».**

## Chi è Carmelo Musumeci

Carmelo Musumeci è un ergastolano ostativo, che, entrato con la quinta elementare, si è laureato in Giurisprudenza, ha pubblicato quattro libri, da tanti anni si impegna con tutte le sue energie per l'abolizione dell'ergastolo, in particolare quello ostativo (ossia senza possibilità di ottenere misure alternative al carcere né qualsiasi altro benefici), quello che lui chiama "La Pena di Morte Viva", facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo del suo. Da anni chiede con testarda convinzione la sua declassificazione a un livello di sicurezza più basso.

Detenuto dal 1991, ha inviato una lettera aperta alla **Ministra Cancellieri** per richiedere il suo l'abbassamento del regime di sicurezza dal livello massimo (AS1), dov'è da 19 anni, a quello di "media sicurezza" avendo ottenuto nella sua relazione trattamentale, firmata da psicologi, direttori di carcere, assistenti sociali ed esperti, un favore positivo sul suo pentimento e utilità sociale.

Ha inviato anche una lettera aperta, divenuta molto famosa, a **Silvio Berlusconi**, in seguito alla sua condanna per frode fiscale nel processo Mediaset, tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulla vita di tutti gli uomini ombra come Musumeci, costretti a scontare quasi sempre una pena molto peggiore di quella inflitta dai giudici: il sovraffollamento, l'inedia, la violenza e soprattutto l'insensibilità della politica, che da anni promette di risolvere il problema delle carceri per poi lasciare comunque tutto come sta.

**Proposta di iniziativa popolare per l'abolizione della pena dell'ergastolo  
(art.22 Codice Penale)**

**PRIMI FIRMATARI**

1. Margherita Hack
2. Umberto Veronesi (Milano)
3. Bianca Berlinguer (Giornalista, Direttore TG3)
4. Gino Strada (Fondatore di Emergency)
5. Giovanni Paolo Ramonda (Resp. Generale Comunità Papa Giovanni XXIII)
6. Maria Agnese Moro (Roma)
7. Don Luigi Ciotti (Pres. Gruppo Abele, Pres. Associazione Libera) (Torino)
8. Stefano Rodotà (Giurista) (Roma)
9. Ferdinando Imposimato (Pres. Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione)
10. Giuliano Amato (Professore)
11. Franca Rame
12. Lorella Cuccarini (Conduttrice, ballerina, cantante) (Roma)
13. Rocco Buttiglione (Deputato SCpI, Pres. naz Unione Democratici Cristiani) (Roma)
14. Fausto Bertinotti (Politico, già Segr. Partito Rif. Comunista, già Pres. Camera Deputati)
15. Massimo D' Alema (Deputato PD, già Pres. Consiglio dei Ministri)
16. Mario Arpaia (Pres. Memoria Condivisa Ass. Familiari Vittime) (Foggia)
17. Gaetano Bonomi (Procuratore gen. onorario aggiunto Corte Cassazione) (Potenza)
18. Vauro Senesi (Roma)
19. Roberto Giachetti (Deputato PD e Vicepresidente Camera Deputati)
20. Rita Bernardini (Partito Radicale) (Roma)
21. Edoardo Patriarca (Deputato PD) (Carpi - MO)
22. Giovanni Malagò (Presidente CONI) (Roma)
23. Adriano Prospero (Storico e Giornalista) (Pisa)
24. Emanuele Cozzolino (Deputato M5S) (Mirano - VE)
25. Mario Capanna (Politico e Scrittore) (Roma)
26. Andrea Camilleri (Scrittore) (Roma)
27. Susanna Tamaro (Scrittrice) (Roma)
28. Erri De Luca (Scrittore) (Roma)
29. Vittorino Andreoli (Psichiatra e scrittore) (Verona)
30. Eugenio Borgna (Psichiatra) (Novara)
31. Paolo Crepet (Medico, Psichiatra e Scrittore) (Roma)
32. Roberto Vecchioni (Cantautore, paroliere e scrittore) (Milano)
33. Daria Colombo (Giornalista e scrittrice) (Milano)
34. Ivano Fossati (Cantautore e compositore) (Genova)
35. Fiorella Mannoia (Cantante) (Roma)
36. PFM-Premiata Forneria Marconi (Gruppo musicale)
37. Francesco Baccini (Cantautore)
38. Barbara Alberti (Scrittrice e giornalista) (Roma)
39. Vittorio Sgarbi (Critico d'arte, politico, saggista) (Roma)
40. Alessandro Bergonzoni (Comico, scrittore, autore e attore di teatro) (Bologna)
41. Ascanio Celestini (Attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo)
42. Lella Costa (Attrice, scrittrice, doppiatrice) (Milano)
43. Dario Vergassola (Comico e Cantautore) (La Spezia)
44. Benedetta Tobagi (Scrittrice e membro del Cda Rai) (Milano)
45. Haidi Gaggio Giuliani (Comitato Piazza Carlo Giuliani) (Genova)
46. Don Andrea Gallo (Genova)
47. Don Antonio Mazzi (Sacerdote, Fondatore e Presidente di Exodus) (Milano)
48. Enzo Bianchi (Fond. e Priore Comunità monastica di Bose) (Magnano BI)
49. Alessandro Sallusti (Giornalista, Direttore de
50. Luigi Manconi (Senatore PD)
51. Mauro Palma (Presid. Commissione carcere e Presid. Comitato Europea prevenz. tortura)
52. Marco Boato (Ex Parlamentare) (Trento)
53. Ivan Scalfarotto (Parlamentare e Vicepresidente del PD) (Milano)
54. Francesco Ferrante (già Senatore PD) (Roma)
55. Sergio Cofferati (Sidacalista, Europarlamentare PD) (Genova)
56. Marisa Nicchi (Deputata Sinistra ecologia e libertà) (Firenze)
57. Nerina Dirindin (Senatrice) (Torino)

58. Andrea Olivero (Senatore Scelta Civica) (Cuneo)
59. Mariapia Garavaglia (già Senatrice PD) (Roma)
60. Sandro Gozi (Parlamentare PD)
61. Luigi Compagna (Senatore PdL) (Roma)
62. Alessandro Di Battista (Parlamentare M5S) (Roma)
63. Ornella Favero (Ristretti Orizzonti) (Padova)
64. Patrizio Gonnella (Presidente Associazione Antigone) (Roma)
65. Stefano Anastasia (Università di Perugia e Assoc. Antigone) (Roma)
66. Paolo Corsini (Senatore PD) (Brescia)
67. Gianni Pietro Girotto (Senatore M5S) (Fagarè Della Battaglia - TV)
68. Carlo Fiorio (Prof. Diritto Processuale Penale Univ. di Perugia)
69. Giuseppe Ferraro (Università Federico II Napoli) (Napoli)
70. Pino Aprile (Giornalista e scrittore)
71. Ernesto Olivero (Fondatore del Sermig Arsenale della Pace) (Torino)
72. Mons. Gianfranco De Luca (Vescovo Diocesi Termoli-Larino) (Termoli CB)
73. Sergio D'Elia (Segretario di Nessuno Tocchi Caino) (Roma)
74. Alfonso Papa (Politico)
75. Daniele Vicari (Regista) (Roma)
76. Sergio Staino (Fumettista e regista)
77. Davide Ferrario (Regista) (Torino)
78. Stefano Lorenzetto (Giornalista e scrittore) (Verona)
79. Giovanni Russo Spena (Responsabile Giustizia PRC) (Roma)
80. Susanna Cenni (Parlamentare PD) (Poggibonsi SI)
81. Giuseppe Mosconi (Docente Sociologia Università di Padova) (Saccolongo PD)
82. Massimo Niro (Giudice civile, ex Magistrato di Sorveglianza) (Firenze)
83. Ersilia Salvato (Docente) (Roma)
84. Massimo Pavarini (Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna) (Bologna)
85. Roberto Di Giovan Paolo (Politico e giornalista) (Roma)
86. Salvo Fleres (Garante detenuti Sicilia)
87. Massimo Carli (Docente Diritto Costituzionale Università Cattolica Firenze) (Firenze)
88. Andrea Scella (Ordinario di diritto processuale penale Università di Udine) (Savona)
89. Pietro Tundo (Università Venezia) (Mestre VE)
90. Alessandro Dal Lago (Sociologo) (Genova)
91. Augusto Barbera (Giurista) (Bologna)
92. Emilio Santoro (Docente di Filosofia e Sociologia del Diritto, Università di Firenze)
93. Maria Luisa Boccia (filosofa, femminista) (Roma)
94. Luigi Ferrajoli (Giurista) (Roma)
95. Nicolai Lilin (Scrittore) (Milano)
96. Monastero Domenicane (Pratovecchio AR)
97. Monastero Clarisse di Lagrimone (Lagrimone PR)
98. Giuliano (fra Beppe) Prioli (Verona)
99. - FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia)
100. Vittorio Agnoletto (già parlamentare europeo, dir. culturale di Flare) (Milano)

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARAZZITI, GOZI, SANTERINI, RAMPI, CENTEMERO, LOCATELLI, ZARATTI, GITTI, SCHIRÒ PLANETA, BERGAMINI, BUTTIGLIONE, MARCON, DAMBRUOSO, NICOLETTI, FITZGERALD NISSOLI, SBERNA, GUTGELD, PARRINI, BONOMO, DI GIOIA, BALDUZZI, REALACCI**

Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo

*Presentata il 9 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un grande italiano e un grande poeta come David Maria Turolto ci aiutava a capire che già di per sé il crimine è pena. Ma so quanto questo possa sembrare un ragionamento raffinato, da anime belle, a tanti di noi che, giustamente, come chi vi parla, come noi, ma anche come padre David, avevano e hanno a cuore le vittime dei reati e i loro familiari, la parte immediatamente più debole perché già colpita in maniera dura. Ma non si aiuta la guarigione delle ferite subite con la promessa di una pena infinita, che congela nella mente e nel cuore vittime e autori del reato nel momento peggiore della loro vita. Vedete, se imma-

giniamo un condannato a morte capiamo con facilità come la promessa di guarigione per i familiari delle vittime attraverso l'attesa del momento magico e terribile dell'esecuzione del reo rappresenti una falsa promessa di guarigione. La guarigione è un processo, non è mai un atto puntuale. È sempre un vento di vita, mai di morte. Ha a che vedere con la comprensione, spesso il perdono dell'altro, sicuramente una maggiore comprensione di sé. Non con la vendetta. Nel caso della morte lenta del carcere che non finisce mai è difficile credere davvero che sia una forma di giustizia verso le famiglie delle vittime congelarle nel terribile e amaro

gusto della vendetta, del rendere male per male, come nell'agonia. Dobbiamo aiutare a guarire davvero dal dolore anche le famiglie delle vittime senza la promessa di una guarigione che apre ad altri mali, affettivi, psicologici, di visione del mondo.

L'ergastolo ostativo è una pena di morte al rallentatore. La pena di morte ripugna all'Italia e agli italiani, e il nostro Paese è in prima fila a livello internazionale in un'intelligente ed efficace diplomazia dei diritti umani, che raccoglie il meglio della nostra politica estera e della grande capacità di mobilitazione e innovazione della società civile e delle organizzazioni non governative in questo campo. Questo Parlamento è molto sensibile a questo tema: per la prima volta 160 tra senatori e deputati, con chi vi parla, hanno accettato di dare vita a un intergruppo parlamentare contro la pena di morte.

In Italia ci sono ergastolani entrati da giovani nel sistema carcerario, che invecchiano e sono destinati a morire in carcere. Vi è una dose ineliminabile di tortura e di stortura nel pensiero che qualunque cosa buona io possa fare questa non avrà mai un impatto all'esterno e nessuno potrà mai goderne né potrà mai incoraggiarmi a continuare su questa strada. Quando lo Stato si appropria della vita di un cittadino vi è una sproporzione, una irrimediabilità che non possono essere spiegate. È chiaro nel caso della pena di morte, ma è chiaro, anche se più implicito e sommerso, nel caso di vite sequestrate per sempre, maledette per sempre, senza la possibilità di riabilitazione. E si priva il reo dell'ambizione a emendarsi, o la si affida a capacità personali e spirituali che nulla hanno a che vedere con lo Stato e con la nostra responsabilità a che le pene inflitte siano sempre giuste e tendenti a emendare il crimine commesso e il reo.

È del resto la finalità rieducativa e risocializzante la funzione cui la Carta costituzionale subordina l'irrogazione, e ancor prima la comminatoria edittale della pena. In assenza di tale componente teleologica, di questo fine, la misura diventa contraria all'ordinamento di uno

Stato di diritto, nonché al sistema costituzionale nel suo complesso, fondato come noto sul principio personalistico, che vieta la strumentalizzazione della persona per fini che la trascendano, siano anche gli interessi meta-individuali alla difesa sociale, alla prevenzione del crimine, alla sicurezza collettiva.

È del resto il divieto di strumentalizzazione della persona il nucleo fondamentale del diritto alla dignità sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella misura in cui delinea ogni persona quale titolare del diritto inviolabile al rispetto del proprio valore e alla propria singolarità, insuscettibile di strumentalizzazione alcuna.

La pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta « legge Gozzini »).

Tale argomento dimostra quindi *a contrario* come la legittimità della pena suddetta sia subordinata al fatto che non diventi poi in realtà tale, che sia cioè limitata e interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

L'esperienza insegna come, in linea generale, la gravità della pena, oltre un certo limite, non abbia affatto efficacia preventiva, che è invece realmente assicurata dal restringimento delle aree di impunità e dall'efficienza e rapidità del processo.

Inoltre, il carattere fisso e immodificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i principi di eguaglianza-ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto.

L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in

relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

La presente proposta di legge propone pertanto la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trentatre, che rappresenta peraltro un limite di comminatoria edittale di pena

detentiva decisamente superiore rispetto a quanto previsto dalla maggioranza dei Paesi europei.

I primi quattro articoli riformulano il sistema delle sanzioni penali alla luce della soppressione dell'ergastolo; gli altri operano un puntuale coordinamento del complesso delle disposizioni vigenti con le innovazioni proposte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, nel codice penale e nel codice di procedura penale, nonché nelle altre disposizioni codicistiche, di legge e di regolamento vigenti, la parola: « ergastolo », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « reclusione speciale ».

## ART. 2.

1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione speciale, la reclusione e la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie ».

## ART. 3.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione speciale, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda ».

## ART. 4.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Reclusione speciale*). — La pena della reclusione speciale si estende sino a trentatre anni ».

## ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 22, la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno ».

## ART. 6.

1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Interdizione dai pubblici uffici*). — L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea. Essa non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a dieci e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato, durante l'interdizione stessa:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni dei diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze di cui al primo comma ».

#### ART. 7.

1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — *(Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici).* — La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni dieci; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione stessa per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a quando essa venga revocata ».

#### ART. 8.

1. All'articolo 32 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono abrogati;

b) al terzo comma, le parole: « alla reclusione » sono sostituite dalle seguenti: « a pena detentiva per delitto ».

## ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 22 la sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza ».

## ART. 10.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 64 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 22 non operano le disposizioni di cui al presente articolo e si applica la pena della reclusione speciale di anni trentatre ».

## ART. 11.

1. L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 65. — (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo ».

## ART. 12.

1. I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 66 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1) gli anni trentatre, se si tratta della reclusione speciale;

2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3-*bis*) e, rispettivamente, 10.330 euro o 2.066 euro, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, 30.987 euro o 6.197 euro se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata al secondo comma dell'articolo 133-*bis* ».

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione nel caso previsto dall'articolo 22 ».

ART. 14.

1. All'articolo 72 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione speciale, si applica tale pena nella misura di anni trentatre, con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione speciale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due a dodici mesi »;

b) al terzo comma, le parole: « L'ergastolano condannato » sono sostituite dalle seguenti: « Il condannato alla reclusione speciale soggetto ».

ART. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale è abrogato.

## ART. 16.

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 78 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare è sino ad anni trenta di reclusione se per uno o più dei delitti concorrenti deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22. Negli altri casi la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: ».

## ART. 17.

1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale è abrogato.

## ART. 18.

1. Al secondo comma dell'articolo 177 del codice penale, le parole: « , ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, » sono soppresse.

## ART. 19.

1. L'articolo 184 del codice penale è abrogato.

## ART. 20.

1. Il terzo comma dell'articolo 210 del codice penale è abrogato.

## ART. 21.

1. Il secondo comma dell'articolo 219 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni ».

## ART. 22.

1. Al secondo comma dell'articolo 222 del codice penale, le parole: « la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22 ».

## ART. 23.

1. Al secondo comma dell'articolo 224 del codice penale, le parole: « la pena di morte o l'ergastolo, o » sono soppresse.

## ART. 24.

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 230 del codice penale, dopo le parole: « se è inflitta la pena della » sono inserite le seguenti: « reclusione speciale o della ».

## ART. 25.

1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione speciale e con la misura di sicurezza di cui all'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale.

2. Il giudice dell'esecuzione determina, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena di sostituzione.

## ART. 26.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: « Alla pena della reclusione speciale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione speciale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso, diminuito di un sesto ».